DELIBERAZIONE N. MECC. 2007 03454/085 del 4 giugno 2007

REGOLAMENTO D'USO DEI LOCALI DI PROPRIETA' CIVICA ASSEGNATI ALLA CIRCOSCRIZIONE

art. 1 - Locali oggetto di concessione in uso

Sono oggetto di concessione tutti i locali di proprietà del Comune assegnati alla Circoscrizione elencati all'allegato A che forma parte integrante del presente Regolamento e i locali scolastici, secondo le intese con il Provveditore agli Studi di Torino ai sensi dell'art. 12 L. 4.8.77 n. 517.
Le concessioni possono essere disposte esclusivamente per attività compatibili con la destinazione d'uso dell'immobile o dello specifico locale. I locali circoscrizionali, se non riservati per attività istituzionali, possono essere concessi per attività ricreative ed aggregative (es. feste, attività ludiche ecc.), culturali e sociali.

art. 2 - Tipi di concessione in uso dei locali

Non è consentita la concessione permanente né a tempo indeterminato dei locali di proprietà civica assegnati alla Circoscrizione ovvero di locali scolastici di cui al precedente art. 1 c. 1.
Le concessioni in uso dei locali di cui al presente Regolamento possono essere: di breve periodo, ricorrenti o continuative:

a) Sono concessioni di breve periodo quelle occasionali o saltuarie che non superano i tre giorni consecutivi e consentono a gruppi, enti o associazioni con sede nel territorio circoscrizionale e/o su di esso operanti, di svolgere riunioni, assemblee, seminari o manifestazioni varie: culturali, ricreative o di tempo libero.

b) Sono ricorrenti le concessioni che consentono a gruppi, enti o associazioni con sede nel territorio circoscrizionale e/o su di esso operanti di utilizzare i locali per più di una volta in giorni e momenti stabiliti anche non consecutivi e per un periodo determinato, di norma non superiore a tre mesi.

c) Sono continuative le concessioni che consentono a gruppi, enti o associazioni di utilizzare i locali in forma continuativa , per finalità aggregative, per lo svolgimento di attività sociali, assistenziali o di altro servizio. Queste concessioni sono rilasciabili per un periodo di tempo non superiore ad un anno.

Sono ammissibili concessioni a favore di organismi non stabilmente insediati sul territorio purché per attività aperte ai cittadini della Circoscrizione aventi finalità sociali culturali, ricreative e di tempo libero purché vi sia disposizione di locali a fronte delle richieste di associazioni insediate nel territorio .
L'istanza di rinnovo per le concessioni ricorrenti e continuative deve essere presentata almeno 30 giorni prima della scadenza della concessione.

art. 3 - Criteri generali di concessione.

L'utilizzo dei locali per attività da parte di gruppi, Enti, o Associazioni con sede sul territorio circoscrizionale e/o su di esso operanti è concesso con provvedimento del Direttore della Circoscrizione.
Ogni concessione disposta ai sensi del presente Regolamento esclude, in ogni caso, la possibilità di fissare la sede legale dell'Associazione presso i locali concessi in uso.

art. 4 - Gratuità della concessione

Le concessioni continuative di locali pari o inferiori all'anno sono gratuite, quando si tratti:

a) di progetti deliberati dal Consiglio di Circoscrizione e realizzati da gruppi, enti, associazioni riferiti ad attività di assistenza e/o prevenzione rivolti a popolazione residente nella Circoscrizione ed appartenente alle fasce deboli e/o a rischio.

b) di progetti deliberati dal Consiglio di Circoscrizione realizzati da gruppi, enti, associazioni riferiti ad attività culturali, sportive, e ricreative rivolti alla popolazione residente.

Le concessioni di breve periodo o ricorrenti di locali sono gratuite, quando si tratti:

a) di progetti deliberati dal Consiglio di Circoscrizione e realizzati da gruppi, enti, associazioni riferiti ad attività di assistenza e/o prevenzione rivolti a popolazione residente nella Circoscrizione ed appartenente alle fasce deboli e/o a rischio.

b) di progetti deliberati dal Consiglio di Circoscrizione realizzati da gruppi, enti, associazioni riferiti ad attività culturali, sportive, e ricreative rivolti alla popolazione residente.

c) di progetti o iniziative proposti da gruppi, enti, associazioni o altri organismi senza fine di lucro ritenuti meritevoli di particolare interesse circoscrizionale dal Presidente della Circoscrizione

art. 5 - Concessioni onerose

Al di fuori dell'ipotesi in cui concorrano le condizioni indicate all'articolo precedente la concessione ha carattere oneroso a titolo di rimborso spese ai sensi commi 1 – 2 – 3 art. 6 del Regolamento Comunale n. 186 per la Concessione di Locali Comunali da parte delle Circoscrizioni.
Tali rimborsi spese saranno versati dai richiedenti all'Ufficio Patrimonio della Circoscrizione, al momento del ritiro del provvedimento di concessione.

art. 6 - Competenza per il rilascio delle concessioni

Le concessioni, sia onerose che gratuite di breve periodo o ricorrente di durata non superiore a 3 mesi sono rilasciate dal Direttore di Circoscrizione.
Le concessioni continuative gratuite ed onerose superiori a tre mesi e pari o inferiori all'anno sono rilasciate dal Direttore di Circoscrizione previa Deliberazione del Consiglio di Circoscrizione
Per le concessioni continuative superiori all'anno si attiva la procedura prevista dal Regolamento per la concessione dei beni immobili comunali ad enti ed associazioni" n. 214.

art. 7 - Istanza per la concessione dei locali

I gruppi, gli organismi e le associazioni che intendono ottenere la concessione in uso per locali di proprietà comunale di cui all'all. A) ovvero di locali scolastici, devono presentare alla Circoscrizione istanza in carta semplice, sottoscritta dal Presidente dell'Associazione richiedente.
Nell'istanza devono essere esplicitati con chiarezza:

a) nome, cognome e carica del richiedente con recapito postale e telefonico;
b) denominazione sociale del gruppo, ente, associazione. organismo per il quale si intende chiedere la concessione dei locali;
c) indicazione dei locali che si richiedono;
d) caratteristiche delle manifestazioni, riunioni, attività che si intendono svolgere e le corrispondenti modalità di utilizzazione dei locali, con indicazione precisa degli orari;
e) per le concessioni ricorrenti o continuative: un curriculum aggiornato del gruppo, organismo, associazione che riporti indicazioni circa:
    - storia (anno di fondazione, sviluppo negli anni, ecc.), finalità e attività
    - struttura dell'associazione (numero iscritti, organizzazione interna, ecc.)
    - attività che s'intende svolgere se tale attività prevede costi d'iscrizione deve essere dichiarato il costo procapite.
    - precedenti rapporti con la Circoscrizione.

Nel caso di sovrapposizione per gli stessi locali di istanze di concessione di breve durata beneficerà della concessione chi ha presentato per primo l'istanza e fa fede il numero di protocollo.
Nel caso di sovrapposizione per gli stessi locali di richieste di concessioni ricorrenti o continuative non compatibili tra di loro, verranno privilegiate, nell'ordine, le richieste per lo svolgimento di attività sociali o di servizio, attività culturali,attività ricreative

art. 8 - Consegna dei locali

Qualora si tratti di locali per cui non è prevista la custodia a cura della Circoscrizione, ottenuta la concessione, i richiedenti ritireranno le chiavi presso l'Ufficio Patrimonio della Circoscrizione il quale farà sottoscrivere il verbale di consegna e la relativa assunzione di responsabilità.

Scaduta la concessione i richiedenti dovranno immediatamente riconsegnare le chiavi all'Ufficio Patrimonio che rilascerà regolare quietanza previa verifica della buona conservazione di locali ed arredi in essi contenuti.
In caso di accertata irregolarità dell'uso dei locali e degli arredi l'Ufficio Patrimonio provvederà, a stendere verbale, per la contestazione delle responsabilità.
Nel caso di concessioni che ricomprendano locali comuni, ovvero di concessioni non in esclusiva degli stessi locali, la responsabilità è in solido tra i concessionari semprechè non sia individuato in modo certo il responsabile.

art. 9 - Garanzie e responsabilità dei concessionari dei locali

L'uso dei locali deve essere improntato al massimo rispetto dei beni pubblici.
La destinazione d'uso dei locali e' quella indicata nell'atto di concessione.
Un'utilizzazione dei locali non corrispondente alla destinazione d'uso implica l'immediata revoca del provvedimento di concessione, fatta salva ogni responsabilità di carattere civile o penale a carico del gruppo ovvero dell'organizzazione assegnataria.
L'organizzazioni assegnatarie in particolare dovranno garantire:

a) che nei locali avuti in concessione si svolgano esclusivamente attività per cui non e' richiesta la verifica preventiva della Commissione Provinciale di Vigilanza
b) di non smerciare alcuni tipo di bevanda o di altro genere alimentare,
c) la buona conservazione dei locali e degli arredi riconsegnandoli nelle stesse condizioni in cui si sono avuti;
d) l'adempimento degli oneri SIAE ed ENPALS eventualmente dovuti;
e) di assumersi ogni responsabilità civile e penale e di sollevare la Città da ogni e qualsiasi responsabilità presente o futura per danni di qualsiasi genere, comunque derivanti, anche nei confronti di terzi o di cose appartenenti a terzi, in relazione all'uso dei locali in concessione.

Non può essere consentito ad altri il godimento di locali avuti in concessione senza il consenso della Circoscrizione.
In caso di sottrazione di beni mobili il concessionario e' tenuto a risarcire la Città corrispondendo il valore dei beni in luogo della loro restituzione e subentrando così, nelle ragioni civili della Città contro i sottrattori, presentando altresì immediata denuncia alle competenti autorità e rilasciandone copia alla Circoscrizione.

art. 10 - Sanzioni

Ai sensi dell'art. 7 commi 2 e 5 del Regolamento Comunale laddove il concessionario non abbia rispettato gli impegni assunti di curare la pulizia e la sorveglianza dei locali e delle attrezzature, il Direttore della Circoscrizione può escluderlo da ulteriori concessioni per un periodo non superiore a mesi 6.
In casi più gravi o di recidività il Consiglio di Circoscrizione può deliberare l'esclusione, a tempo indeterminato, da ulteriori concessioni di locali per l'inadempiente.
Nel caso di danni accidentali ai beni comunali, essi dovranno essere immediatamente rifusi e non comporteranno alcuna sanzione.
In presenza di danni provocati da vandalismo, incuria ecc., comunque riconducibili all'onere di sorveglianza dei locali e delle attrezzature, si applicheranno le norme previste al precedente comma 1, fermo restando l'obbligo del risarcimento dei danni, con responsabilità in solido nell'ipotesi di cui all'art. 9 ultimo comma.

art. 11 - Revoca della concessione

La Circoscrizione si riserva la facoltà di interrompere o sospendere in qualsiasi momento la concessione per prioritarie esigenze proprie concernenti le attività e i servizi della stessa; può altresì revocare la concessione nel caso in cui i locali siano scarsamente utilizzati o utilizzati in modo difforme dall'istanza oppure venga arrecato in qualunque forma o ragione molestia, pregiudizio o danno ad altre attivista condotte in locali attigui ai locali concessi.
La Circoscrizione può altresì sospendere o revocare la concessione in presenza di situazioni imprevedibili che non consentano la prosecuzione dell'utilizzo dei locali da parte dei concedenti.
Il provvedimento di sospensione o di revoca della concessione è adottato dallo stesso organo circoscrizionale che ha approvato la concessione dei locali.
La revoca o sospensione della concessione è comunicata dall'amministrazione con un preavviso di almeno tre giorni.

art. 12 – Utilizzo del cortile della Cascina Giaione.

Il cortile della Cascina Giaione può essere concesso a terzi con provvedimento del Direttore di Circoscrizione se la concessione è di breve periodo o ricorrente di durata non superiore a 3 mesi. Per il carattere oneroso o gratuito della concessione si rinvia ai criteri previsti dagli artt. 4 e 5 del presente Regolamento; l'importo del rimborso spese applicato è quello previsto dall' art. 6 del Regolamento Comunale n. 186 per la Concessione di Locali Comunali da parte delle Circoscrizioni per la concessione dei saloni (superiori a 30 mq). Le altre norme del presente Regolamento si applicano, in quanto compatibili, alla concessione del cortile. Non trova applicazione alla concessione del cortile il divieto di cui all'art. 9 lett. b) del presente Regolamento.
Le disposizioni di cui al 1° comma del presente articolo si applicano anche alla concessione del porticato della Cascina Giaione.

art. 13 – Norma finale di rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni previste dal Regolamento n. 186 "Concessione di locali Comunali da parte delle Circoscrizioni"